

(N. 1339)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1956 (V. Stampato N. 1993)*

d'iniziativa del **Deputato AMATUCCI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 GENNAIO 1956

Modificazioni all'articolo 7 del regio decreto legislativo  
31 maggio 1946, n. 511.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è così modificato:

« Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del Tribunale Supremo delle acque pubbliche o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione,

due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è così modificato:

« La composizione del Consiglio Superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa ».